

STATUTO

COOPERATIVA MULTISERVIZI- COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLOGNO MONZESE MI VIA
TRENTO 0093

Numero REA: MI - 1287930

Codice fiscale: 09340760157

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

	dettagliatamente ai presenti.	
	Udita la proposta del Presidente l'Assemblea, a voto unanime,	
	delibera	
	- di approvare il suddetto Regolamento Interno Aziendale che si alle-	
	ga al presente atto sotto la lettera C).	
	Il comparente dichiara di essere stato adeguatamente informato in	
	materia di protezione dei dati personali ed autorizza il trattamento e	
	la comunicazione degli stessi.	
	Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (Antiri-	
	ciclaggio/Antiterrorismo), il costituito, debitamente interpellato da me	
	notaio, dichiara di operare nel proprio esclusivo interesse.	
	Il presente Verbale è chiuso alle ore 16,45 sedici e quarantacinque	
	minuti.	
	Per ogni fine di pubblicità, come già sopra detto, si allega al presen-	
	te atto sotto la lettera B) il testo dello statuto sociale aggiornato.	
	E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho	
	dato pubblicazione mediante lettura da me datane con gli allegati al	
	costituito che, accettandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me	
	Notaio qui in calce ed a margine dell'altro foglio.	
	Consta il presente atto di due fogli dattiloscritti e manoscritti da me	
	notaio su quattro facciate intiere e parte della quinta facciata.	
	Firmato: LEO COSIMO	
	" Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo)	
	Allegato B) del Repertorio N.298056/51210	
	STATUTO	
	4	

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e sede)	
	E' costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della Legge 381/91 una	
	società cooperativa sociale denominata:	
	“COOPERATIVA MULTISERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE”.	
	La cooperativa ha sede in Cologno Monzese (MI).	
	La sede sociale potrà essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Co-	
	mune indicato. con semplice decisione dell'organo amministrativo	
	che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro	
	delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della	
	sede in Comune diverso da quello indicato.	
	La Cooperativa potrà istituire su delibera dell'Assemblea, sedi se-	
	condarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-	
	milacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'As-	
	semblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzien-	
	ti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cit-	
	tadini attraverso attività lavorative e di servizi principalmente rivolte	
	5	

	agli Enti pubblici ed Aziende private nelle quali realizzare l'inseri-	
	mento lavorativo di persone in condizione di svantaggio sociale con	
	particolare attenzione a tossicodipendenti e alcolisti.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa ha per oggetto:	
	- assumere lavori di pulizia e/o manutenzioni in genere con ogni atti-	
	vità connessa, compresi quelli preliminari e complementari, pulizie di	
	case, condominii, uffici, negozi, stabilimenti, capannoni, piazzali,	
	strade e qualsiasi lavoro di pulizia per conto terzi;	
	- svolgere lavori di bonifiche ambientali per conto terzi;	
	- svolgere lavori di disinfestazione, derattizzazione, interventi fitosa-	
	nitari;	
	- svolgere lavori di scavo e movimentazione terra e per conto terzi;	
	- assumere lavori di giardinaggio e manutenzione del verde pubbli-	
	co;	
	- svolgere attività agricola di conduzione, trasformazione, condizio-	
	namento e commercializzazione della produzione agricola;	
	- svolgere lavori agricoli meccanizzati per conto terzi;	
	- svolgere lavori forestali per conto terzi;	
	- gestire serre e vivai, sia in proprio che per conto terzi, per la produ-	
	zione e vendita di fiori e piante;	
	- gestire attività di vendita ed assistenza tecnica di macchinari, at-	
	trezzature e prodotti per il giardinaggio e l'agricoltura;	
	- assumere lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e com-	
	plementari;	
	6	

	- eseguire traslochi, sgomberi di appartamenti, uffici ed aziende, im-	
	ballaggi di mobili di merci;	
	- assumere lavori di autotrasporti di materiali, mobili e cose per con-	
	to terzi, assumere lavori di muratura, di imbiancatura, di idraulica, di	
	elettricità, di falegnameria, lavori di fabbro, e tutti i lavori connessi le	
	ristrutturazioni di stabili ad uso civile e non;	
	- assumere lavori della gestione di centristorò, bar, mense, azien-	
	dali e scolastiche;	
	- gestire sale cinematografiche, teatri, centri sportivi e sociali.	
	- la protezione ambientale e naturalistica, realizzata anche mediante	
	interventi di censimento della popolazione arborea, il monitoraggio,	
	la mappatura ed i rilievi del territorio, nonché l'analisi di stabilità degli	
	alberi, compresi gli interventi di informazione e formazione rivolti a	
	scuole, gruppi, associazioni ed a chiunque interessato;	
	- la produzione di software applicativi destinati alla gestione delle	
	aree verdi naturalistiche ed urbane;	
	- servizi di rilevamento dati;	
	- interventi di ingegneria naturalistica, ad esclusione delle attività	
	che per legge sono espressamente riservate agli iscritti agli albi pro-	
	fessionali;	
	- opere di bonifica e protezione ambientale, monitoraggio e rilevazio-	
	ne inquinanti con tecniche e metodiche diverse;	
	- gestione centri ricreativi, piscine, impianti sportivi;	
	- gestione servizi mense;	
	- gestione servizi cimiteriali ed accessori;	
	7	

	- lavorazioni marmi per creazioni lapidi ed oggetti di arte funeraria;	
	- attività inerenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti in generale e puli-	
	zie strade;	
	- gestione dei centri di raccolta differenziata;	
	- gestione delle piattaforme ecologiche;	
	- la gestione di parcheggi custoditi e non, pubblici e privati, nonché	
	servizi di rimessaggio automezzi in genere;	
	- lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi;	
	- il trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata.	
	Il tutto con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla cooperativa	
	in ottemperanza alle norme del d.p.r. 30.04.1970 n. 602.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed	
	affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-	
	liare con espressa esclusione di ogni attività di collocamento, indu-	
	striale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati, la cooperativa è al-	
	tresi impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contin-	
	genti opportunità, la propria attività con quella di altri enti coopera-	
	tivi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni	
	frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	8	

	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazio-	
	ne degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzio-	
	ne e conduzione dell'impresa;	
	• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle de-	
	cisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizza-	
	zione dei processi produttivi dell'azienda;	
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano	
	al rischio d'impresa limitatamente alle quote sottoscritte.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche pre-	
	valentemente appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i neces-	
	sari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorati-	
	va per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione	
	le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al	
	volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati	
	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratui-	
	tamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effet-	
	ti della L. 381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei	
	servizi della Cooperativa;	
	4) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tec-	
	9	

	nologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	Possono essere soci sovventori anche le persone giuridiche nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento o lo sviluppo dell'attività delle	
	cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base	
	alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che eserci-	
	tano in proprio imprese concorrenti, o partecipano a società che, per	
	l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa,	
	secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 6 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statu-	
	to, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui	
	all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.	
	Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenzia-	
	mento aziendale di cui al successivo art. 21, comma primo lettera	
	b), del presente statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del	
	valore di euro 26,00 (ventisei) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a nu-	
	mero 1.	
	10	

	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.	
	2346 del codice civile.	
	Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione	
	della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio	
	di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facol-	
	tà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicaione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicar-	
	ne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il va-	
	lore nominale delle azioni.	
	Art. 9 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere di-	
	sciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono es-	
	sere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di	
	Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	
	azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	11	

	Al socio sovventore è attribuito 1 (uno) voto nelle assemblee della	
	società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono su-	
	perare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi	
	della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzio-	
	ne del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che ven-	
	gono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Art. 10 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sov-	
	ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mini-	
	mo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di	
	emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sov-	
	ventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordi-	
	nari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si appli-	
	cano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clau-	
	12	

	sole di incompatibilità.	
	Art. 11 (Non soci)	
	Possono svolgere attività lavorativa anche persone fisiche non soci	
	della cooperativa.	
	TITOLO V	
	OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO	
	Art. 12 (Strumenti finanziari e obbligazioni)	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa po-	
	trà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali	
	o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assem-	
	blee generale dei soci ai sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma	
	del codice civile.	
	La società può emettere obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e	
	segg. c.c.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	• l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed	
	il relativo valore nominale unitario;	
	• le modalità di circolazione;	
	• i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corre-	
	sponsione degli interessi;	
	• il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappre-	
	sentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.	
	Art. 13 (Domanda di ammissione)	
	13	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consi-	
	glio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di na-	
	scita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico professionali e l'attività di	
	lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione profes-	
	sionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo	
	e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presen-	
	te statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clauso-	
	la arbitrale contenuta negli artt. 40 e ss. del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la do-	
	manda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la se-	
	de legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deli-	
	berazione;	
	14	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di	
	cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare	
	le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di ses-	
	santa giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della suc-	
	cessiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 14 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i	
	soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di	
	15	

	Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-	
	sultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto	
	dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da ef-	
	fettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 15 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se	
	il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 16 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per	
	il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di or-	
	dine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per	
	cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa	
	16	

	stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito	
	regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa	
	ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori de-	
	vono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio	
	Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 del presente	
	statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	
	mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio suc-	
	cessivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione	
	dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 17 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	17	

	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissio-	
	ne.	
	Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla	
	partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:	
	• per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore	
	della Cooperativa;	
	• per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a fa-	
	vore della Cooperativa;	
	• per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della	
	Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea	
	dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deli-	
	berazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio	
	di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a	
	quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso	
	nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro,	
	causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure	
	sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in mo-	
	do rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali	
	ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vin-	
	colo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	18	

	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comporta-	
	menti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da	
	determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi discipli-	
	nari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimo-	
	stri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in so-	
	cietà, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta	
	2 assemblee consecutive;	
	g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperati-	
	va.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine	
	di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rap-	
	porto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta	
	di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito	
	ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali	
	19	

	materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, re-	
	golato dagli artt. 40 ss. del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo racco-	
	mandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedi-	
	menti stessi.	
	Art. 19 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma	
	del successivo art. 22, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio stesso.	
	Art. 20 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto han-	
	no diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 18.	
	20	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto no-	
	torio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi di-	
	ritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del	
	decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rap-	
	resenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma	
	del cod. civ.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società suben-	
	trano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità	
	e le procedure di cui al precedente art. 12.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 18.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappre-	
	sentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi	
	nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la So-	
	cietà consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezza-	
	mento con le modalità previste dall'art. 12.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di	
	uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 18.	
	Art. 21 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsa-	
	bilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo	
	21	

	non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo, fatte comunque salvi i diritti a favore degli ere-	
	di del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d) ed g),	
	oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale pena-	
	le, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso	
	della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante	
	dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito deri-	
	vante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai li-	
	miti di cui all'art. 1243 cod. civ.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal gior-	
	no in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si ma-	
	nifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la società gli eredi del socio defunto.	
	22	

	Art. 22 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da	
	quote di valore minimo pari a euro 26,00 (ventisei);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo	
	per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	di soci deceduti;	
	3) dalla riserva straordinaria;	
	4) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12 con particolare riferimento al possesso	
	23	

	dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della ri-	
	chiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria parteci-	
	pazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie	
	indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere mo-	
	tivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o	
	rimborsare quote della società purché sussistano le condizioni previ-	
	ste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies del codice civile	
	e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle	
	riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente appro-	
	vato.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della do-	
	cumentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla ste-	
	sura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previ-	
	sto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della	
	24	

	Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai	
	benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la	
	Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli ammi-	
	nistratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivi-	
	sibili.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ri-	
	25	

	storno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le ri-	
	sultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla de-	
	stinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o	
	più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di obbligazioni;	
	• emissione di strumenti finanziari.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomanda-	
	ta A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazio-	
	ne idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal	
	Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno quindi-	
	ci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo,	
	la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	26	

	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;	
	2. procede alla nomina degli amministratori;	
	3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	4. approva i regolamenti interni;	
	5. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	6. approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;	
	7. definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazio-	
	27	

	ne di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione,	
	facendone domanda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritar-	
	do e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti	
	sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli	
	amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi	
	predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando	
	si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri	
	argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la me-	
	tà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordina-	
	ria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci inter-	
	venuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci	
	presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per	
	l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi	
	fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere	
	devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	28	

	presentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea	
	di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori ri-	
	sultanti dal libro dei soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società	
	o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole	
	di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio del-	
	l'assemblea e prima di ogni votazione.	
	Art. 30 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve in-	
	dicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'i-	
	dentità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risul-	
	tato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identifi-	
	cazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devo-	
	no essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-	
	nenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria de-	
	ve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza	
	ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 31 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	29	

	montare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno	
	avere un massimo di 1 voto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, me-	
	diante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto,	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sov-	
	ventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'As-	
	semblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli	
	affini entro il secondo che collaborano all'impresa (Art. 2539, com-	
	ma 2).	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designa-	
	ta dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da	
	un notaio.	
	Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com-	
	30	

	posto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque),	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero e che dovrà essere dispari.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci coo-	
	peratori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-	
	ridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo	
	dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo su-	
	periore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente o	
	due vicepresidenti.	
	Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dal-	
	la legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste	
	dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezio-	
	ne delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle deci-	
	sioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	31	

	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne	
	sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail	
	da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei ca-	
	si urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti.	
	Art. 36 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del cod.	
	civ.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostitu-	
	zione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'As-	
	semblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Ammini-	
	32	

	strazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino	
	alla sua sostituzione.	
	Art. 37 (Compensi agli amministratori)	
	Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta sol-	
	tanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nel-	
	l'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 38	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministra-	
	zione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo	
	Art. 39 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se co-	
	munque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effetti-	
	vi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplen-	
	ti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al ter-	
	zo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo	
	33	

	contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 40 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che	
	questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo conta-	
	bile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deli-	
	berato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis	
	comma primo del codice civile.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 41 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni	
	di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo	
	art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pub-	
	blico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che ab-	
	biano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di con-	
	troversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assemblea-	
	ri;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di pro-	
	34	

	ponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o	
	liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di	
	cui al comma precedente.	
	Art. 42 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindi-	
	cimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 ss. c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indetermi-	
	nabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nomi-	
	nati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci	
	è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli	
	Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non	
	impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Or-	
	35	

	gano arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più	
	di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro ca-	
	so in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non ne-	
	cessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momen-	
	to della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le co-	
	municano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dal-	
	la parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 43 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la	
	mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia de-	
	ferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio,	
	quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della	
	società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale colla-	
	borazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà	
	uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 45 (Liquidazione del patrimonio)	
	36	

	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	37	

	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità del-	
	le riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devolu-	
	zione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'inte-	
	ro patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 48 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti nor-	
	me di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a	
	norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme	
	delle Società a responsabilità limitata.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Cologno Monzese, il 26 (ventisei) settembre 2016 (duemilasedici).	
	Firmato: LEO COSIMO	
	38	